



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

15833/01

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto

CONCORDATO PREVENTIVO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Pasquale REALE - Presidente -
- Dott. Giammarco CAPPuccio - Consigliere -
- Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
- Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere -
- Dott. Sergio DI AMATO - Rel. Consigliere -

R.G.N. 22269/99

Cron. 33388

Rep. 4862

Ud. 09/04/2001

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SIA SpA in liquidazione, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA MAZZINI 27, presso l'avvocato FRANCO PASTORE, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

S.I.A. SOCIETA' IMMOBILIARE ALBERGHIERA SpA in concordato preventivo, in persona del Liquidatore Giudiziale, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO DEL TEATRO VALLE 6, presso l'avvocato GIANLUCA BRANCADORO, che la rappresenta e difende, giusta delega

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE  
Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 il 14 DIC. 2001  
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE  
Richiesta copia studio dal Sig. FI per diritti L. 3000 il 14 DIC. 2001  
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE  
Richiesta copia studio dal Sig. GT per diritti L. 3000 il 14 DIC. 2001  
IL CANCELLIERE

2001

1011



a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

avverso l'ordinanza del Tribunale di ROMA, depositata il 12/10/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2001 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;

udito per il resistente, l'Avvocato Brancadoro, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 9 settembre 1998 omologava il concordato preventivo con cessione dei beni alle condizioni tutte proposte dalla debitrice s.p.a. SIA ai suoi creditori, fatta eccezione per l'esdebitazione della debitrice concessa soltanto dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di omologazione; in particolare, il Tribunale, in tal modo accedeva alla richiesta subordinata, salvo gravame, avanzata in sede di conclusioni dalla debitrice. Questa, con atto del 4 dicembre 1998, proponeva appello, lamentando il mancato accoglimento della domanda principale e la sua totale esclusione dalla partecipazione



alla fase di liquidazione. In pendenza del giudizio di appello il liquidatore chiedeva istruzioni al giudice delegato; questi, con decreto del 10 febbraio 1999, affermava che il liquidatore era tenuto all'adempimento di tutte le prescrizioni indicate in sentenza in quanto immediatamente esecutive. Avverso detto decreto proponeva reclamo la s.p.a. SIA, assumendo che con l'omologazione del concordato il debitore era tenuto alla immediata consegna dei beni, ma che per l'inizio della liquidazione era necessario attendere il passaggio in giudicato della sentenza.

Il Tribunale di Roma, con decreto del 12 ottobre 1999, rigettava il reclamo, osservando che: 1) ai sensi dell'art. 130, u.c., l. fall., richiamato dal successivo art. 181, la sentenza di omologazione è provvisoriamente esecutiva, salva la necessità, se la sentenza non è passata in giudicato alle scadenze stabilite per i pagamenti, di depositare le somme dovute per l'adempimento del concordato presso un istituto di credito designato dal giudice delegato; 2) pertanto, seppure la sentenza non sia passata in giudicato, non è impedita l'attività di liquidazione nel caso di concordato con cessione dei beni; 3) la conclusione risponde alle esigenze della procedura altrimenti paralizzabile dal debitore che l'ha proposta ovvero da uno dei credi-

it



tori, malgrado l'approvazione da parte delle previste maggioranze; 4) elementi contrari a tale conclusione non discendono né dall'art. 184 l. fall., considerato che l'esecutività della sentenza è compatibile con l'obbligatorietà del concordato per tutti i creditori; né dall'art. 185 l. fall., considerato che la previsione dell'esecuzione del concordato dopo l'omologazione non implica il necessario preventivo passaggio in giudicato della sentenza di omologazione; né dagli artt. 131 e 134 l. fall. poiché la chiusura del fallimento, in caso di concordato fallimentare, soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione rappresenta, come il pagamento dei creditori, uno degli effetti espressamente sottratti, in via di eccezione, alla regola della provvisoria esecuzione.

Avverso detto provvedimento, propone ricorso per cassazione la SIA, deducendo un motivo. Il liquidatore ed il commissario giudiziale della procedura resistono con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria ex art. 378 c.p.c..

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

I controricorrenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso, proposto ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto vertente su ordinanza di natura meramente ordinatoria.



L'eccezione è fondata. I provvedimenti giurisdizionali aventi forma giuridica diversa da quella della sentenza sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. soltanto quando presentano, nel loro contenuto e nella loro disciplina, i caratteri della decisorietà e della definitività. Tali caratteri consistono, quanto alla decisorietà, nella risoluzione di una controversia su diritti soggettivi o *status* e, quanto alla definitività, nella mancanza di rimedi diversi e nell'attitudine del provvedimento a pregiudicare, con l'efficacia propria del giudicato, quegli *status* o quei diritti. Le due condizioni debbono coesistere, nel senso che, pur essendo necessaria la prima condizione, attinente al contenuto, essa non è sufficiente, perchè è anche necessario che il provvedimento relativo a diritti o *status* sia espressione di un potere giurisdizionale esercitato con carattere vincolante rispetto all'oggetto della pronunzia, in modo da garantirne l'immodificabilità da parte del giudice che lo ha pronunziato e l'efficacia del giudicato ex art. 2909 C.C.. (così Cass. 23/11/1986 n. 6220 e, da ultimo, Cass. 8 marzo 1996, n. 1832; Cass. 7 maggio 1996, n. 4222; Cass. 19 novembre 1996, n. 10095; Cass. 11 giugno 1997, n. 5242).

Orbene, nel quadro dell'art. 26 l. fall. - a segui-



to dei ripetuti interventi della Corte costituzionale (v. Corte cost., 9 luglio 1963 n. 118; 23 marzo 1981 n. 42 circa i provvedimenti decisori in materia di piani di riparto dell'attivo; 22 novembre 1985 n. 303; 24 marzo 1986, n. 55; 24 giugno 1986 n. 156) - la giurisprudenza di questa Corte, dopo la sentenza delle Sezioni Unite 9 aprile 1984 n. 2255, ha elaborato un orientamento ermeneutico in base al quale i provvedimenti del giudice delegato, e del tribunale nell'ambito del reclamo ex art. 26 cit., vanno distinti a seconda che riguardino atti interni alla procedura di carattere ordinatorio, inerenti la gestione del patrimonio fallimentare, oppure, nei casi previsti dalla legge, abbiano le caratteristiche della definitività e della definitività, intese come idoneità ad incidere su diritti soggettivi. Nel primo caso il decreto emesso dal tribunale in sede di reclamo non può formare oggetto di ricorso per cassazione nemmeno ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, appunto perchè privo di natura decisoria (cfr. ex plurimis, Cass. 22 maggio 1997, n. 4590; Cass. 30 luglio 1996, n. 6909; Cass., 22 gennaio 1996, n. 461; Cass., 10 marzo 1995, n. 2790; Cass., 21 settembre 1993, n. 9633; Cass., 23 maggio 1984, n. 3167). Questi principi sono applicabili anche in tema di concordato preventivo, in virtù del richiamo dell'art. 26 l. fall.

it



da parte del successivo art. 164. Alla stregua di tali principi, che il collegio condivide e ai quali ritiene di dover dare continuità, va esaminata la fattispecie in esame.

Ciò premesso, è evidente che le istruzioni date dal giudice delegato al liquidatore in ordine al comportamento da tenere, a seguito della impugnazione, da parte del debitore, della sentenza di omologazione, esauriscono la loro efficacia nei rapporti tra gli organi della procedura; esse rappresentano, quindi, un atto interno intrinsecamente inidoneo a risolvere, con efficacia nei confronti del debitore, il contrasto in ordine alla sussistenza del potere dovere del liquidatore di procedere alla liquidazione dei beni prima del passaggio in giudicato della sentenza che ha omologato il concordato. Pertanto, poiché il provvedimento del giudice delegato è privo di efficacia decisoria, il decreto emesso dal Tribunale su reclamo non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

**P . Q . M .**

dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese di giudizio liquidate, quanto agli onorari, in lire 4.000.000 e quanto agli



esborsi in lire ... 110.000

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 aprile 2001.

Il Consigliere estensore

Sergio Di Amato

*Sergio Di Amato*

Il Presidente

Pasquale Reale

*Pasquale Reale*

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Primo Presidente

Deputato

Il 14 aprile 2001

IL CANCELLIERE

IL S. ...  
Andrea Bianchi

IL CASO.it

100.000.000
100.000
290000

UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2

Registrazione in data *14/04/01* foglio 4  
 al n. *ACEE*  
 € *centoquarantasette* lire  
 Il Dirigente Area Servizi  
 (Dott.ssa Maria Grazia FILIPPO)  
 Il Responsabile Servizio Affari Giudiziali  
 (D. M. ACCIARI)